

§ 57

DECRETO LEGISLATIVO 24 luglio 1996, n. 434 1)

Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, concernente l'ordinamento scolastico in provincia di Bolzano 1996

1.-9. 2)

10.

(1) Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge provinciale, il sovrintendente scolastico, l'intendente per le scuole in lingua tedesca e l'intendente per le scuole delle località ladine, esercitano relativamente alle scuole di ogni ordine e grado nelle circoscrizioni di competenza, nel rispetto e in applicazione della normativa in materia di ordinamento scolastico provinciale le stesse attribuzioni che, a norma delle vigenti disposizioni, spettano ai provveditori agli studi ed ai sovrintendenti scolastici regionali. Nei confronti del personale direttivo e docente, di ruolo e non di ruolo, delle predette scuole, compreso il personale addetto all'insegnamento della seconda lingua nelle scuole elementari e secondarie, il sovrintendente e gli intendenti per le scuole in lingua tedesca e delle località ladine esercitano le stesse attribuzioni che sono deferite dalle leggi dello Stato ai provveditori agli studi ed ai sovrintendenti scolastici regionali. Gli ispettori scolastici dipendono dal sovrintendente o dall'intendente scolastico rispettivamente competente. I ricorsi proposti dal predetto personale avverso provvedimenti non definitivi adottati dal sovrintendente e dagli intendenti sono decisi dalla Giunta provinciale, su parere, ove previsto, del competente organo collegiale.

(2) Il sovrintendente e gli intendenti scolastici hanno titolo a partecipare alle iniziative a carattere nazionale promosse dal Ministero della pubblica istruzione per i provveditori agli studi ed i sovrintendenti scolastici regionali in materia di ordinamento scolastico.

11.-12. 2)

13.

(1) Con legge provinciale si provvede all'istituzione dei ruoli degli insegnanti e degli ispettori di religione distinti per gruppi linguistici e da disciplinare sulla base dell'intesa con l'ordinario diocesano ai fini dell'articolo 35 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89.

14.

(1) Nell'attribuzione delle competenze di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, sono comprese anche le competenze esercitate dallo Stato nei confronti del Convitto nazionale "Damiano Chiesa" di Bolzano.

(2) Nei confronti del personale direttivo ed educativo del predetto Convitto si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, così come modificato dal presente decreto.

(3) Nei confronti del personale amministrativo, tecnico, ausiliario, si applicano le disposizioni riguardanti il corrispondente personale contenute nell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89.

(4) I beni mobili ed immobili, con le relative pertinenze, del Convitto sono trasferiti al patrimonio della provincia secondo le modalità di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115.

15.

(1) Sono a carico della provincia gli eventuali maggiori oneri derivanti da provvedimenti adottati dalla stessa in attuazione dei seguenti articoli:

articolo 1, comma 3, come introdotto dall'articolo 1 del presente decreto;

articolo 4, così come sostituito dall'articolo 2 del presente decreto;

articolo 7, comma 2, così come modificato dall'articolo 4 del presente decreto;

articolo 9, così come sostituito dall'articolo 5 del presente decreto;

articolo 12, così come sostituito dall'articolo 7, commi 8, 9 e 10 del presente decreto per la parte relativa alle specifiche disposizioni introdotte, dai contratti provinciali che prevedono maggiori oneri rispetto al contratto nazionale;

articolo 27, così come sostituito dall'articolo 11 del presente decreto;

articolo 13 del presente decreto.

(2) La determinazione dei rimborsi spettanti alla provincia di Bolzano ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto è effettuata annualmente nell'ambito dell'intesa per la determinazione della quota variabile di cui all'articolo 78 dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige quale risulta dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come modificato dagli articoli da 1 a 12 della legge 30 novembre 1989, n. 386, tenendo conto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

16. 3)

17.

(1) Sono soppressi i seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89: 5, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 28, 29 comma 3, 31, 32, 33, 34, 36, 37 e 38.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

¹⁾ Pubblicato nel Suppl. Ord. alla G.U. 23 agosto 1996, n. 197.

²⁾ Recano modifiche al D.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89.

³⁾ L'art. 16 è stato abrogato dall'art. 3 del D.Lgs. 19 novembre 2003, n. 345.